

89. Il *contratto di noleggio per trasporto di merci* può esser fatto *a viaggio*, cioè mediante un determinato nolo per uno o più viaggi qualunque ne sia la durata; *a tempo determinato*, cioè mediante un nolo fissato per un certo periodo di tempo; *a mese*, cioè mediante un nolo stabilito a tanto al mese, per uno o più mesi, o per uno o più viaggi.

Il nolo può essere convenuto per tutta la nave o per parte di essa, per merci singole determinate o in ragione del loro numero, peso o volume; può inoltre convenirsi l'obbligo da parte del noleggiatore che in un determinato tempo sia completato da altri noleggiatori, in tutto o in parte, il carico e allora il contratto dicesi *a colletta o balla*.

Il contratto di noleggio deve esser fatto per iscritto, ma non a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti, e deve enunciare: nome, nazionalità e portata della nave; nome e cognome del noleggiatore, del noleggiante, e del capitano; luogo e tempo convenuti per il caricamento e lo scaricamento; nolo; indennità convenuta nel caso di ritardo; e se il noleggio è di tutta o di parte della nave.

Il cambiamento del capitano, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto di noleggio, salvo convenzione contraria.

Nel caso che non sia stabilito il tempo del caricamento e dello scaricamento della nave, esso è regolato secondo l'uso del luogo.

90. Il *noleggiante*, e per lui il capitano, ha l'obbligo: di tener pronta la nave, in buono stato di navigabilità, perchè il noleggiatore ne possa usare nel modo e nel tempo convenuto; di prendere in consegna la merce, curarne lo stivaggio e rilasciarne apposita ricevuta detta polizza di carico; di partire nel tempo convenuto, verso il porto di destinazione; ed ivi giunto, di consegnare la merce ai destinatari, i quali si faranno riconoscere presentando copia di detta polizza.

Qualora il noleggiatore provi, anche contro gli atti di